

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO

IV^aSEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 006/CFA

(2015/2016)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 041/CFA– RIUNIONE DEL 9 APRILE 2015

COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Claudio Marchitello, Dott. Gabriele De Sanctis, Prof. Giovanni Serges, Avv. Laura Vasselli - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DEL SIG. DONATO LUCA AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE DI MESI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S E DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL COM. UFF. N. 1 DEL 2.7.2014 DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE (NOTA N. 6857/294 PF14-15 MS/VDB DEL 4.3.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 44/TFN – Sez. Disc. del 30.3.2015)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare della F.I.G.C., con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 44/TFN del 30.3.2015), constatava che la A.S.D. Atletico Belvedere aveva presentato - con la documentazione a corredo della domanda di iscrizione al Campionato Nazionale Serie A/2 Calcio a Cinque, Stagione Sportiva 2014/2015 - la fideiussione bancaria di € 10.000,00 emessa il 3.7.2014, prevista dalla lettera A/2 capoverso B degli Adempimenti economici finanziari e organizzativi per l'iscrizione ai campionati della medesima stagione pubblicati sul Com. Uff. n. 1 del 2.7.2014. Sennonché tale fideiussione, rilasciata dalla Banca Popolare del Mezzogiorno, filiale di Crotone era risultata poi falsa, come dichiarato il 23.7.2014 dallo stesso Istituto bancario. Pertanto il Giudice Sportivo, in accoglimento del deferimento del Procuratore Federale, infliggeva al sig. Luca Donato, all'epoca del fatto Presidente e legale rappresentante della Società A.S.D. Atletico Belvedere l'inibizione di mesi 4 e alla medesima Società punti 1 di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella Stagione Sportiva in corso e l'ammenda di € 1.000,00.

Nel reclamo presentato, il Presidente Donato evidenzia l'infondatezza della tesi accusatoria per essere egli completamente esente da alcuna responsabilità sia dolosa che colposa e versare invece in assoluta buona fede, posto che il medesimo fu solo vittima di un'abile truffa perpetrata da un terzo, sedicente promotore finanziario e procedette poi ad un ravvedimento operoso con nuovo versamento a copertura degli oneri finanziari in questione e con inoltro di formale denuncia-querela all'autorità giudiziaria ordinaria.

Conclusivamente, il ricorrente chiede in via principale l'integrale suo proscioglimento da ogni addebito con integrale annullamento della sanzione e, in via subordinata, una congrua diminuzione dell'inibizione.

Ritiene la Corte che il ricorso debba essere respinto.

Intanto i fatti evidenziano chiaramente che il comportamento del Donato fu incauto ed improntato ad imprudenza e leggerezza per avere egli, come rilevato dal primo giudice, “affidato una pratica di indubbia delicatezza a persona non conosciuta”, mentre i dubbi e le perplessità sull’identità di quest’ultima potevano ben essere fugati o scongiurati solo attraverso una preventiva informativa formalmente assunta presso la competente sede.

Inoltre, il menzionato Presidente e legale rappresentante pro-tempore insieme con la domanda alla Divisione Calcio a Cinque di iscrizione al Campionato procedette a presentare tempestivamente la fideiussione poi però rilevata falsa; peraltro, solo dopo la conclusione delle indagini (e cioè l’accertamento eseguito dalla medesima Divisione il 22.7.2014 nonché la risposta del successivo 23 luglio dell’Istituto bancario, che confermava la non autenticità del documento) egli provvide a completare l’iscrizione, col pagamento entro il “termine di sanatoria” in modo da poter partecipare alle competizioni. Pertanto siffatta dilazione nonché il notevole ritardo della presentazione (solo in data 24.3.2015) della denuncia-querela al Giudice (ma non anche alla F.I.G.C., direttamente interessata) , depongono ad avviso di questa Corte per un comportamento non improntato a buona fede.

Da quanto sopra consegue la responsabilità del sig. Luca Donato.

Quanto alla sanzione comminata, tenuto anche conto che è stata già ridimensionata rispetto a quella inizialmente richiesta dalla Procura Federale (da 6 a 4 mesi di inibizione), essa appare congrua e va quindi confermata.

Per questi motivi la C.F.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Donato Luca. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DELL’A.S.D. ATLETICO BELVEDERE AVVERSO LE SANZIONI:

- PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2014/2015;**
- AMMENDA DI €1.000,00,**

INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., PER I COMPORTAMENTI ASCRITTI AL SIG. DONATO LUCA, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S E DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL COM. UFF. N. 1 DEL 2.7.2014 DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE (NOTA N. 6857/294 PF14-15 MS/VDB DEL 4.3.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 44/TFN – Sez. Disc. del 30.3.2015)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare della F.I.G.C., con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 44/TFN del 30.3.2015), constatava che la A.S.D. Atletico Belvedere aveva presentato - con la documentazione a corredo della domanda di iscrizione al Campionato Nazionale Serie A/2 Calcio a Cinque, Stagione Sportiva 2014/2015 - la fideiussione bancaria di € 10.000,00 emessa il 3.7.2014, prevista dalla lettera A/2 capoverso B degli Adempimenti economici finanziari e organizzativi per l’iscrizione ai campionati della medesima stagione pubblicati sul Com. Uff. n. 1 del 2.7.2014. Senonché tale fideiussione, rilasciata dalla Banca Popolare del Mezzogiorno, filiale di Crotone era risultata poi falsa, come dichiarato il 23.7.2014 dallo stesso Istituto bancario. Pertanto il Giudice Sportivo, in accoglimento del deferimento del Procuratore Federale, infliggeva al sig. Luca Donato, all’epoca del fatto Presidente e legale rappresentante della Società A.S.D. Atletico Belvedere, l’inibizione di mesi 4 e alla medesima Società punti 1 di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella Stagione Sportiva in corso nonché l’ammenda di €1.000,00.

Nel reclamo presentato, la A.S.D. Atletico Belvedere evidenzia l’infondatezza della tesi accusatoria per essere i deferiti completamente esenti da alcuna responsabilità sia dolosa che colposa e versare invece in assoluta buona fede, posto che il Donato fu solo vittima di un’abile truffa perpetrata da un terzo, sedicente promotore finanziario ed il medesimo poi procedette ad un

ravvedimento operoso con nuovo versamento a copertura degli oneri finanziari in questione e con inoltro di formale denuncia-querela all'autorità giudiziaria ordinaria.

Conclusivamente, la ricorrente chiede in via principale l'integrale proscioglimento della Società da ogni addebito con annullamento delle sanzioni e, in via subordinata, la cancellazione della penalizzazione di 1 punto in classifica nonché una congrua diminuzione dell'ammenda.

Ritiene la Corte che il ricorso debba essere respinto.

Intanto i fatti evidenziano chiaramente che il comportamento del Donato fu incauto ed improntato ad imprudenza e leggerezza per avere egli, come rilevato dal primo giudice, "affidato una pratica di indubbia delicatezza a persona non conosciuta", mentre i dubbi e le perplessità sull'identità di quest'ultima potevano ben essere fugati o scongiurati solo attraverso una preventiva informativa formalmente assunta presso la competente sede.

Inoltre, il menzionato Presidente e legale rappresentante pro-tempore insieme con la domanda alla Divisione Calcio a Cinque di iscrizione al Campionato provvide a presentare tempestivamente la fideiussione poi però rilevatasi falsa; peraltro, solo dopo la conclusione delle indagini (e cioè l'accertamento eseguito dalla medesima Divisione il 22.7.2014 nonché la risposta del successivo 23 luglio dell'Istituto bancario, che confermava la non autenticità del documento) egli provvide a completare l'iscrizione, col pagamento entro il "termine di sanatoria", in modo da poter partecipare alle competizioni. Pertanto siffatta dilazione nonché il notevole ritardo della presentazione (solo in data 24.3.2015) della denuncia-querela al Giudice (ma non anche alla F.I.G.C., direttamente interessata), depongono ad avviso di questa Corte per un comportamento non improntato a buona fede.

Da quanto sopra consegue il coinvolgimento della Società Atletico Belvedere per responsabilità diretta.

Quanto alle sanzioni comminate, tenuto anche conto che sono state già ridimensionate rispetto a quelle inizialmente richieste dalla Procura Federale, esse appaiono congrue e vanno quindi confermate.

Per questi motivi la C.F.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Atletico Belvedere di Belvedere Marittimo (Cosenza).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE

Mario Serio

Publicato in Roma il 31 luglio 2015

IL SEGRETARIO

Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE

Carlo Tavecchio